

528.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 7 — Articolo 24 ed emendamenti)	13, 14
Missioni vevoli nella seduta del 29 aprile 1999 .....	3	(Sezione 8 — Articolo 25 ed articolo aggiuntivo) .....	16, 17
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 9 — Articolo 26, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	17
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4	(Sezione 10 — Articolo 27 ed emendamenti)	19, 20
Richiesta ministeriale di parere parlamentare.....	5	(Sezione 11 — Articolo 28 ed emendamenti).....	20, 21
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 12 — Articolo 29, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	22, 23
<b>Disegno di legge S. 3599 (approvato dal Senato) n. 5858</b> .....	6	(Sezione 13 — Articolo 30 ed emendamenti) .....	25, 26
(Sezione 1 — Articolo 18 ed emendamento)	6	(Sezione 14 — Articolo 31) .....	26
(Sezione 2 — Articolo 19 ed emendamenti)	6	(Sezione 15 — Articolo 32) .....	27
(Sezione 3 — Articolo 20 ed emendamenti)	8	(Sezione 16 — Articolo 33 ed articolo aggiuntivo) .....	27
(Sezione 4 — Articolo 21 ed emendamenti)	9, 10	(Sezione 17 — Articolo 34, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	27, 28
(Sezione 5 — Articolo 22 ed emendamenti)	12	(Sezione 18 — Articolo 11, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ....	30, 34
(Sezione 6 — Articolo 23, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	13	(Sezione 19 — Ordini del giorno) .....	36

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 aprile 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Diliberto, Danese, Tersio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Lumia, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Muzio, Neri, Pennacchi, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rasi, Risari, Rivera, Rodeghiero, Scoca, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 28 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

CARLI: « Istituzione dell'Ente tecnico per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine e riconoscimento della Festa dell'asino abbinata al "Palio dei Micci" di Querceta di Serravezza » (5968).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 28 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di

inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

NARDINI e MANTOVANI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis e sulle eventuali connesse responsabilità politiche e militari » (Doc. XXII, n. 54).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 28 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3157. — Senatori SMURAGLIA ed altri: « Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti » (*approvata dal Senato*) (5967).

In data 28 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

S. 3841. — TREMAGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero » (*approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e dal Senato*) (5186-B).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PAISSAN: « Modifica all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di campagne elettorali per i referendum » (5916) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti, attinenti alla materia tributaria), VII e IX;*

ARMAROLI: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione e commercio di armi antiche » (5942) *Parere delle Commissioni II e VII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: « Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di ordinamento federale della Repubblica » (5947) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Agevolazioni fiscali in ambito culturale » (5934) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera del 16 aprile 1999, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione CESETTI n. 5-02037 pubblicata nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 gennaio 1999, concernente il ritardo del rimborsi IVA nella provincia di Ascoli Piceno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Il ministro delle finanze, con lettera del 22 aprile 1999, ha trasmesso ulteriori dati relativi all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione CONTE n. 7-00606, accolta dal Governo e approvata nella seduta della VI Commissione (Finanze) del 12 gennaio 1999, concernente la disciplina delle sanzioni per le violazioni valutarie.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 26 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, unitamente alle relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISOFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 aprile 1999, ha trasmesso - per la parte di propria competenza - ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di ripa-

razione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, la relazione sugli interventi didattici ed educativi integrativi, per gli anni dal 1995 al 1998 (doc. XXVII, n. 4-*bis*).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con lettera in data 23 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI

(Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 1999.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 23 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 28 giugno 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) (5858)**

**(A.C. 5858 — sezione 1)**

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 18.

*(Istanze di fissazione dell'esecuzione).*

1. Le disposizioni dell'articolo 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6, commi 3 e 4.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

1-bis. Nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 le parole: « esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11 e 12 ».

1-ter. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è inserito il seguente numero: « 12. Verbali di gara o d'incontro, dichia-

razioni di nomina di cui all'articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati »

**18. 1.** Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Armani, Fino, Marengo.

**(A.C. 5858 — sezione 2)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 19.

*(Collegamento dell'Amministrazione finanziaria con altre banche dati).*

1. Nei casi previsti da leggi o regolamenti in cui l'Amministrazione finanziaria può accedere per via informatica o telematica a banche dati gestite da altri titolari pubblici o da soggetti che operano per loro conto, i collegamenti e le interconnessioni sono gratuiti, salvo rimborso delle spese connesse all'eventuale trattamento supplemento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati strettamente al fine di consentirne l'acquisizione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 2.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Sostituire le parole:* da leggi o regolamenti con *le seguenti:* dalla legge.

**19. 7.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Dopo le parole:* in cui aggiungere *le seguenti:* nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

**19. 5.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Sostituire le parole da:* da altri titolari pubblici *fino alla fine del comma con le seguenti:* da altre amministrazioni pubbliche.

**19. 3.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Sostituire le parole:* gratuiti, salvo con *le seguenti:* a carico dell'Amministrazione delle finanze, a cui compete anche il

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia**

**19. 4.** Possa.

*Aggiungere in fine, le parole:* nel totale rispetto delle norme sulla *privacy*.

**19. 6.** Molgora.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Le banche dati e i soggetti di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di aderire e soddisfare le richieste dell'amministrazione finanziaria.

**19. 1.** Giordano, Bonato.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-bis. Al fine di agevolare lo scambio di dati relativi alle dichiarazioni fiscali tra

l'amministrazione finanziaria e i soggetti indicati al comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1973 n. 241 è concesso, in capo a questi ultimi soggetti, un credito di imposta sugli acquisti di strutture informatiche e telematiche pari al 20 per cento del costo dei beni al netto dell'Iva e in ogni caso non superiore a lire 30 milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva e dell'Irpef anche in compensazione ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 241 del 1973. Con decreto del ministro delle Finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente comma.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**19. 8.** Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

## COMPENSAZIONI

**Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

**Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le

seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 1.** Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 2.** Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 3.** Molgora.

**(A.C. 5858 - sezione 3)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Disposizioni per il funzionamento  
dell'Amministrazione finanziaria).*

1. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si

interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità finanziarie derivanti dall'assegnazione disposta ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 300, esistenti, alla data del 31 dicembre 1998, sul capitolo 3097 dell'unità previsionale di base 7.1.1.1 « Spese generali di funzionamento » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere utilizzate nell'esercizio 1999. Le disponibilità iscritte nei capitoli 8205, 8501, 8505 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, di cui all'articolo 14 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non impegnate entro il 31 dicembre 1998 possono essere impegnate nell'esercizio 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 3.** Contento, Fino, Marengo, Pace Carlo, Pace Giovanni, Antonio Pepe.

*Al comma 1, sostituire le parole da: all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato fino alla fine del comma con le seguenti: all'ufficio della Amministrazione finanziaria nei confronti del quale è stato instaurato e sostenuto il contenzioso tributario cui si riferiscono le sentenze.*

**20. 2.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la disponibilità finanziaria non vengono utilizzati nell'esercizio 1999 od utilizzati solo in parte, esse vengono destinate ai corsi di riqualificazione del personale da destinare all'accertamento dell'evasione fiscale.

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**20. 1.** Berruti, Conte, Leone.

## COMPENSAZIONE

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

### **(A.C. 5858 – sezione 4)**

#### **ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

#### **ART. 21.**

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995,  
n. 549).*

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 205, la parola: « disponibili » è sostituita dalla seguente: « vacan-

ti »; dopo le parole: « e successive modificazioni ed integrazioni » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996 e 2 dicembre 1996, pubblicati nel supplemento ordinario n. 59 della *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1997, e 31 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 221 della *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997. Le aliquote dei posti vacanti da coprire con le predette procedure di riqualificazione sono definite, attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime »;

b) al comma 206, lettera c), le parole: « salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale » sono soppresse: alla lettera d) del medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « con decreto ministeriale sono fissate le suddette materie; » e alla lettera e), dopo la parola: « una prova », è aggiunta la seguente: « d'esame »;

c) il comma 207 è sostituito dal seguente:

« 207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi a partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo comma, nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento; la mancata partecipazione al corso comporta la decadenza dalla graduatoria di riqualificazione. I posti non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie regionali sono assegnati secondo una graduatoria unica nazionale degli idonei compilata sulla base dei punteggi conseguiti. Nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni indicate nella domanda di

partecipazione sono recuperate le somme corrisposte a titolo di trattamento di missione per la frequenza del corso.»;

d) al comma 208-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le eventuali somme residue sono destinate al finanziamento dei passaggi di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999».

2. Gli atti emanati ed i procedimenti svolti nelle procedure di selezione già avviate sono fatti salvi e modificati di diritto in conformità a quanto disposto dal comma 1.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 21.

*Sopprimerlo.*

**21. 8.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

\* **21. 3.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

\* **21. 5.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire ovunque ricorra la parola: vacanti con la seguente: disponibili.*

**21. 9.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: definite con la seguente: determinate.*

**21. 11.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: tenuta su base regionale secondo la regione di destinazione.*

**21. 12.** Molgora.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: tenuta su base regionale secondo la regione di destinazione, in modo da conseguire la massima coincidenza fra residenza dei candidati e regione di destinazione.*

**21. 13.** Molgora.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: 20 per cento aggiungere le seguenti: con priorità per i residenti da almeno 5 anni nella regione di destinazione.*

**21. 14.** Molgora.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: di partecipazione, aggiungere la seguente: non.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista**

**21. 4.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**21. 6.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Sopprimere il comma 2.*

**21. 10.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

## COMPENSAZIONI

**Compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista**

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente: «194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge n. 166 del 1° giugno 1991 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

**n. 1.** Giordano, Bonato.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982 n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

**n. 2.** Giordano, Bonato.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori è comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.».

**n. 3.** Giordano, Bonato.

All'articolo 2, comma 2, Tab. A, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1999) sono apportate le seguenti modificazioni:

*Ministero della pubblica istruzione:*

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

*Presidenza del Consiglio dei ministri:*

1999: - 500.000;

2000: - 500.000;

2001: - 500.000;

*Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

1999: - 1.000.000;

2000: - 1.000.000;

2001: - 1.000.000.

**n. 4.** Giordano, Bonato.

Al comma 2, dell'articolo 20, legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

**n. 5.** Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 6 per cento.

**n. 6.** Giordano, Bonato.

A decorrere dal 1° giugno 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento

**n. 7.** Giordano, Bonato.

Al comma 1 dell'articolo 45 legge 23 dicembre 1998 n. 448 le parole da: « con esclusione » fino a: « del 5 per cento », sono sostituite dalle altre: « con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative al Ministero della difesa, sono ridotte dell'ottanta per cento ».

**n. 8.** Giordano, Bonato.

Alla fine dell'articolo in questione, aggiungere il seguente comma:

All'uopo si provvede mediante economie di spesa derivante dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 442.

**n. 9.** Giordano, Bonato.

**(A.C. 5858 – sezione 5)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 22.

*(Disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 288).*

1. Nell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 288, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 3.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 1.** Giordano Bonato.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 2.** Conte, Berruti, Leone.

**(A.C. 5858 — sezione 6)****ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 23.

*(Disposizioni in materia  
di redditi individuali).*

1. La pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUN-  
TIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**23. 2.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. In caso di inosservanza al disposto di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 8 marzo 1981, n. 416.

**23. 1.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Disposizioni in materia di accertamento).*

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte

telefoniche prepagate, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono tenuti a conservare i documenti di trasporto o altri documenti equipollenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa.

2. All'articolo 74, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sono aggiunte in fine le parole: « che deve risultare sul mezzo tecnico ».

**23. 01.** Volontè, Tassone, Rebuffa, Sanza.

**(A.C. 5858 — sezione 7)****ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 24.

*(Disposizioni tributarie in materia  
di associazioni sportive dilettantistiche).*

1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con l'Autorità di governo competente in materia di sport:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità.

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo di lire 100 milioni, fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

3. All'articolo 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. All'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a un milione di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche ».

6. All'articolo 91-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *i-ter*), ridotto alla metà ».

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonchè le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive senza l'impegno di atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 24.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole da: comprese quelle fino a: e successive modificazioni.*

**24. 2.** Giordano, Bonato.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

**24. 10.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: in via occasionale e saltuaria, e comunque.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

**24. 9.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1 all'alinea, aggiungere, in fine, le parole: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**24. 6.** Molgora.

*Al comma 2 sopprimere le parole: successivo a quello*

**Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

\* **24. 7.** Molgora.

*Al comma 2, sopprimere la parola: successivo a quello*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

\* **24. 11.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 6.000.000 con la seguente: 12.000.000.*

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia.**

**24. 3.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Al comma 5, capoverso, dopo la parola: liberali aggiungere le seguenti: e quelle corrisposte per l'esercizio della pratica sportiva da parte dei figli minori di anni 18 purché effettuate.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

**24. 17.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 6, sopprimere le parole: ridotto alla metà.*

**Segue compensazione del gruppo Forza Italia**

\* **24. 4.** Conte, Leone, Berruti, Viale, Armosino.

*Al comma 6, sopprimere le parole: ridotto alla metà.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

\* **24. 12.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 6 sopprimere le parole: ridotto alla metà.*

**Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

\* **24. 8.** Molgora.

*Al comma 7, sopprimere le parole da: richiedendo fino alla fine del comma.*

**24. 13.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 7, sopprimere le parole:* per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e.

**24. 14.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 7, sostituire la parola:* 100.000 con la seguente: 200.000.

**24. 15.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Sopprimere il comma 8.*

**24. 16.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

## COMPENSAZIONI

### Compensazione del Gruppo Forza Italia

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

### Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito del-

l'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 2.** Molgora.

**(A.C. 5858 - sezione 8)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 25.

*(Disposizioni relative ai rimborsi  
di imposte).*

1. Nell'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « da effettuare da parte dei competenti uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori degli uffici medesimi ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Modifica alla legge  
20 dicembre 1996, n.638).*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n.638, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno finanziario 1999 lo Stato corrisponde all'Unione delle Comunità ebraiche, entro il mese di giugno, un anticipo pari a lire 500 milioni sulle somme alla stessa spettanti ai sensi del presente articolo, salvo conguaglio da effettuarsi al momento del primo versamento delle somme di cui al periodo precedente ».

**25. 01.** La Commissione.

**(A.C. 5858 – sezione 9)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 26.

*(Disposizioni in favore delle popolazioni  
colpite da calamità pubbliche).*

1. Sono deducibili dal reddito i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate.

3. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2 e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di

portare aiuto alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica non si applica l'imposta sulle donazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-  
TATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO  
DI LEGGE

ART. 26.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
26. 8 DEL GOVERNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono altresì deducibili dal reddito i versamenti effettuati a da persone fisiche a favore dei soggetti di cui al comma 1 sino a concorrenza di lire 5 milioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

**0. 26. 8. 1.** Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: decreti dei prefetti con le seguenti: disposizione dei Presidenti.*

**0. 26. 8. 3.** Molgora.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Ministro dell'Interno secondo l'ambito territoriale operativo dell'organo che riceve i versamenti.*

**0. 26. 8. 2.** Antonio Pepe, Giovanni Pace.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 26.

*(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche).*

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

**26. 8.** Governo.

*Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: di calamità pubblica con la seguente: calamitosi.*

*Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: calamità pubbliche con le seguenti: eventi calamitosi.*

**26. 5.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: o da eventi bellici.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

**26. 1.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Marengo, Fino, Armani.

*Al comma 2 sostituire le parole: con decreti dei prefetti delle province interessate con le seguenti: con apposito provvedimento dell'autorità locale territorialmente competente.*

**26. 6.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

*Al comma 2, sostituire le parole: decreti dei prefetti con le seguenti: disposizione dei presidenti.*

**26. 7.** Molgora.

*Al comma 2, sostituire la parola: interessate con le seguenti: o dei presidenti delle regioni interessate ovvero del Presidente del Consiglio o del Ministro dell'interno secondo l'ambito operativo dell'organismo che riceve i versamenti.*

**26. 2.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Fino, Giovanni Pace, Armani, Marengo.

*Al comma 3, dopo le parole: calamità pubblica aggiungere le seguenti: o eventi bellici.*

**Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale**

**26. 3.** Antonio Pepe, Carlo Pace, Contento, Giovanni Pace, Fino, Armani, Marengo.

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 26. 01 DELLA COMMISSIONE**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le predette somme costituiranno onere deducibile nell'anno in cui saranno pagati gli importi dovuti a titolo di imposta.

**0. 26. 01. 1.** Giovanni Pace, Antonio Pepe, Carlo Pace.

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:*

**ART. 26-bis.**

1. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e quelle del comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si applica l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28«.

**26. 01.** La Commissione.

**COMPENSAZIONE**

**Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**(A.C. 5858 - sezione 10)**

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 27.**

*(Disposizioni relative  
ai soggetti gestori di dighe).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'istituzione del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al RID un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con il medesimo decreto è altresì determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributo e diritti.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 27.

*Sopprimerlo*

\* 27. 1. Berruti, Conte, Leone.

*Sopprimerlo.*

\* 27. 2. Contento, Fino, Marengo, Pace Carlo, Pace Giovanni, Pepe Antonio.

**(A.C. 5858 – sezione 11)**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 28.

*(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse, anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi, e da garantire i principi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;

b) semplificazione delle procedure di riscossione;

c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, allo scopo di evitare riduzioni di gettito;

d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltretutto sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della citata legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi, nonché di quelle di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 84 del 1994 dall'anno successivo a quello di cessazione, anche parziale, degli oneri ivi previsti a carico dello Stato;

e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento alle prime delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati nel 1998;

f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina e di quelle che risultano in contrasto con il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986;

g) applicazione alle concessioni, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998, del regime relativo dei canoni previsto dall'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabile alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, e dall'articolo 1 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevedendo comunque che i canoni versati per le concessioni aventi validità fino al 31 dicembre 1998 siano da considerarsi definitivi;

h) abrogazione del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

2. Dall'esercizio della delega non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

*Sopprimerlo.*

**28. 5.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: un regolamento, fino a: n. 400, con le seguenti: un decreto legislativo.*

**28. 6.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi.*

**28. 8.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: riduttivi con le seguenti: o riduttivi.*

**28. 7.** Molgora.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: anche ai fini sino alla fine della lettera con le seguenti: da determinarsi in rapporto all'esigenza di garantire un'effettiva autonomia finanziaria all'autorità portuale.*

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 4.** Chiappori, Molgora, Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: maggiori.*

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**28. 3.** Chiappori, Molgora, Chincarini, Bosco, Ciapusci, Covre.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**28. 9.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: successiva al 31 dicembre 1998, con le seguenti: successiva al 31 dicembre 1999.*

**28. 12.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1998, con le seguenti: fino all'entrata in vigore della presente legge.*

**28. 10.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1998, con le seguenti: fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.*

**28. 11.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*i). Le unità iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, destinate al servizio pubblico di trasporto passeggeri non sono soggette al pagamento della tassa prevista dalla tabella E, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953 e legge n. 463 del 1955, come modificata dalla legge n. 153 del 1978.*

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**28. 2.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Lo schema del provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono, nei trenta giorni successivi, il parere.

**28. 13.** Contento, Fino, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Alla rubrica sopprimere le parole:* Delega al Governo per la.

**28. 1.** Giordano, Bonato.

### **COMPENSAZIONI**

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

#### **Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono sopresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-novies), sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 1.** Molgora.

### **(A.C. 5858 – sezione 12)**

#### **ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 29.

*(Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati).*

1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta ed ognuno per quanto di loro competenza, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui i mutui agevolati abbiano un tasso di riferimento superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed il loro ammortamento non superi i due terzi del periodo di ammortamento complessivamente previsto.

2. Il tasso di riferimento e il tasso agevolato da applicare per il residuo periodo di ammortamento del mutuo saranno quelli vigenti alla data della delibera

dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni. Il tasso agevolato a carico degli utenti sarà quello corrispondente alla fascia di reddito a suo tempo accertata. Il tasso di riferimento rinegoziato potrà essere maggiorato in misura non superiore ad un punto percentuale per coprire le spese aggiuntive degli istituti.

3. L'erogazione dei nuovi importi di contributo determinati sulla base della rinegoziazione avverrà da parte degli enti eroganti a seguito della comunicazione delle variazioni che gli istituti mutuanti dovranno inviare a questi ultimi unitamente alla prima richiesta di erogazione semestrale del contributo successiva alla delibera di rinegoziazione del mutuo. La comunicazione da parte dell'ente erogante all'istituto mutuatario di presa d'atto di tali variazioni terrà luogo dei singoli provvedimenti di rettifica per la concessione dei contributi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 29.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* ai sensi *fino a:* legge 11 marzo 1988, n. 67 *con le seguenti:* per mutui già erogati ai sensi delle leggi sull'edilizia economica popolare, sul miglioramento fondiario, sul credito agevolato, sull'artigianato, sull'industria commercio e agricoltura.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**29. 2.** Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ognuno per quanto di loro competenza *e le parole:* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

**29. 8.** La Commissione

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nel caso in cui i mutui agevolati *fino alla fine del comma con le seguenti:* nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**29. 9.** La Commissione.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I risparmi ottenuti dalle amministrazioni pubbliche attraverso l'applicazione delle disposizioni del presente articolo sono destinati all'incremento del fondo di cui all'articolo 11 della legge 2 dicembre 1998, n. 431.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**29. 5.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Molgora.

*Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo:* Le stesse disposizioni si applicano ai mutui artigianali di cui alla legge 25 luglio 1952 n. 949.

**29. 4.** Antonio Pepe, Contino, Carlo Pace, Giovanni Pace, Marengo, Fino, Armani.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

**29. 6.** Contino.

*Sopprimere i commi 2 e 3;*

**29. 10.** La Commissione.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli enti locali possono procedere alla rinegoziazione dei mutui stipulati entro il 1997 al tasso di interesse del 5 per cento destinando a spese di investimento il complesso delle somme risultanti dalla differenza tra l'importo delle rate in ammortamento e l'importo delle rate risultanti a seguito della rinegoziazione dei mutui.

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

**29. 7.** Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Molgora.

*Al comma 4 sostituire le parole:* il Ministero del tesoro, *con le seguenti:* con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 440, del Ministero del tesoro.

*Conseguentemente sostituire le parole:* provvederà ad emanare uno specifico regolamento attuativo delle norme del presente articolo *con le seguenti:* sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

**29. 11.** La Commissione.

*Al comma 4, sostituire le parole:* sentita la *con le seguenti:* previo parere della; *e dopo la parola Bolzano aggiungere le seguenti:* ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**29. 12.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 48, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: « vigente al momento della concessione del prestito » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti alla data del 30 giugno del periodo d'imposta su cui viene concesso il prestito ».

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**29. 3.** Berruti, Conte, Leone.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis.

1. I tassi e la durata dei finanziamenti che beneficiano di contributi ai sensi della Legge 16 febbraio 1995, n. 35, di conversione del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, devono essere rinegoziati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata complessiva del finanziamento, dopo la rinegoziazione, non può essere inferiore a 20 anni. Il tasso fisso da applicare per il residuo periodo di ammortamento del finanziamento non potrà es-

sere superiore al TUS vigente alla data della delibera dell'istituto mutuante di approvazione della rinegoziazione delle condizioni maggiorato del 3 per cento.

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia**

**29. 02.** Stradella, Radice.

#### COMPENSAZIONI

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

### **Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania**

Conseguentemente all'A.C. 5858, all'articolo 6, lettera *c*), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; al numero 76) sono soppresse le parole : »estratti o essenze di caffè, di tè e di matè ; al numero 127-*novies*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « con esclusione delle prestazioni relative alla »business class« »; sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 1.** Molgora.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 1999 il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 2.** Molgora.

Conseguentemente, fino alla concorrenza delle minori entrate, sono aumentate in quantità uniforme le aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.

*\*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire.*

**n. 3.** Molgora.

#### **(A.C. 5858 – sezione 13)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

*(Estinzione di rapporti perpetui  
reali e personali).*

1. Sono estinti i rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente alla data del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le Amministrazioni pubbliche, le Aziende autonome dello Stato, i comuni, le province, le amministrazioni del fondo per il culto, le amministrazioni del fondo di beneficenza tutte e l'amministrazione dei pa-

trimoni riuniti ex economali, hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in qualsiasi altra natura in misura inferiore a lire diecimila annue.

2. L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate corrisposte annualmente o, comunque, dovute periodicamente in quantità fissa o variabile sarà determinato con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

3. Gli uffici che provvedono alla riscossione delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 procederanno direttamente, senza alcun onere per i debitori, alla chiusura delle relative partite di credito, dandone comunicazione agli obbligati iscritti nei libri debitori, nonchè agli altri uffici interessati, fra i quali le conservatorie dei pubblici registri immobiliari e il catasto, che, a loro volta, provvederanno alla definitiva cancellazione degli stessi diritti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 30.

*Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: cinquantamila.*

#### **Segue compensazione del gruppo Forza Italia.**

\* **30. 1.** Berruti, Conti, Conte, Leoni.

*Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: cinquantamila.*

\* **30. 2.** Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Armani, Marengo.

*Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: trentamila.*

**30. 3.** Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Armani, Marengo.

*Al comma 1 sostituire la parola: diecimila con la seguente: ventimila.*

**30. 4.** Antonio Pepe, Pace Carlo, Pace Giovanni, Contento, Fino, Marengo, Armani.

### COMPENSAZIONE

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia**

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

**n. 1.** Conte.

#### **(A.C. 5858 – sezione 14)**

#### ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 31.

*(Disciplina concernente il complesso monumentale Dogana Vecchia di Venezia).*

1. Il complesso monumentale Dogana Vecchia alla Punta della Salute di Venezia può essere affidato in concessione ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 novembre

1984, n. 798, fermi restando gli adempimenti amministrativi già posti in essere tra l'Amministrazione finanziaria ed il comune di Venezia.

**(A.C. 5858 – sezione 15)**

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

*(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari).*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, di accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari, con facoltà di prendere visione gratuita degli atti riguardanti gli immobili rientranti nei comprensori di bonifica nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni, è estesa ai consorzi di bonifica e di irrigazione.

**(A.C. 5858 – sezione 16)**

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

*(Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).*

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « all'albo di cui all'articolo 53 » sono aggiunte le seguenti: « oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:*

ART. 33-bis.

*(Relazione tecnica sugli schemi di decreti legislativi).*

1. Gli schemi di decreti legislativi predisposti dal Governo in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge sono corredati di relazione tecnica volta a consentire la verifica in sede parlamentare del rispetto degli effetti finanziari derivanti dall'esercizio delle stesse deleghe.

**33. 01.** La Commissione.

**(A.C. 5858 – sezione 17)**

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

*(Copertura finanziaria).*

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, lettera a), valutate in lire 8 miliardi per l'anno 1999 e lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni del comma 7 del medesimo articolo 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 10, valutate in lire 119 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 11.

2. Agli oneri recati dall'articolo 11, comma 12, valutati in 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 15, comma 3, valutati in 50 miliardi di lire per l'anno 1999, e dall'articolo 15, comma 4, valutati in un miliardo di lire

per gli anni 1999 e 2000, si provvede con parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 15 dell'articolo 11.

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 34.01 DELLA COMMISSIONE

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: in modo sino alla fine della lettera.*

**0. 34. 01. 2.** Leone, Conte, Armani.

*Al comma 2, lettera c), sostituire l'alinea con il seguente: delegificazione con i seguenti criteri direttivi: .*

**0. 34. 01. 3.** Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera c) sopprimere il comma 2).*

**0. 34. 01. 4.** Leone, Conte.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**0. 34. 01. 5.** Leone, Conte.

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni permanenti per il previsto parere, che deve essere reso entro 60 giorni.

**0. 34. 01. 6.** Contento, Leone, Armani, Conte, Alessandro Rubino.

*Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:*

« 3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle competenti Commis-

sioni parlamentari permanenti per l'acquisizione del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive.

**0. 34. 01. 7.** Guarino, Repetto, Piccolo, Soro.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia per l'acquisizione del parere.

**0. 34. 01. 1.** Giovanni Pace, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

ART. 34-bis.

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme tributarie, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella vigente legislatura, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più testi unici che accorpino le vigenti norme per materia, senza modificarle con il solo compito di eliminare duplicazioni, chiarire il significato di norme controverse e produrre testi in cui la materia sia trattata.

2. Per l'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in materia tributaria, in modo da riservare alla disciplina con norma primaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle sole materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

c) delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti tutti gli aspetti diversi da quelli indicati sub a), ivi inclusi quelli della liquidazione, accertamento e riscossione, secondo i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:

1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

2) possibilità di indicare nelle fonti primarie la sola aliquota massima effettiva di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari l'indicazione di eventuali misure inferiori, in relazione alle specificità delle singole fattispecie. Per i tributi per i quali non è prevista una determinazione su base percentuale della base imponibile, la possibilità di cui al periodo che precede deve intendersi riferita alla sola entità massima del tributo;

3) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'attuazione dei criteri dettati nel presente articolo e delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

4) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modificazioni strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

d) introduzione di tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento della normativa contenuta nei testi unici per i principi ed i criteri direttivi innanzi stabiliti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 della citata legge 662 del 1996, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

**34. 01.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Abrogazione del decreto-legge n.63 del 1999 e norma di sanatoria).*

1. Il decreto-legge 12 marzo 1999, n.63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione, è abrogato. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 12 marzo 1999, n.63.

**34. 02.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

ART. 34-bis.

1. I testi unici adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 34-bis possono essere raccolti anche nel codice tributario.

**34. 04.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

ART. 34-bis.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

**34. 03.** La Commissione.

**(A.C. 5858 — sezione 18)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE AC-  
CANTONATO NELLA SEDUTA DEL 28  
APRILE 1999

ART. 11.

*(Disposizioni in materia  
di federalismo fiscale).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali, nonché di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attività assistenziali degli istituti di ricovero e cura, delle attività degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi

speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali;

*b)* sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera *a)* e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF fino ad un valore non superiore a 2 punti percentuali, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potrà comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera *e)* avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali;

*c)* determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera *b)* in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti;

*d)* previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonché dei fabbi-

sogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica;

*e)* previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera *b)*, ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera *b)*;

*f)* revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonché alle situazioni economiche e sociali e può essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;

*g)* previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione è vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo è comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera *i)*;

*h)* estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera *b)* alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonché dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile;

*i)* previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonché di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilità delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo;

*l)* previsione di una revisione del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di riservarli soltanto per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419, garantendo al contempo l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

*m)* coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia;

*n)* estensione anche alle regioni della possibilità di partecipare alle attività di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto già previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*o)* abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralità finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della

suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;

p) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o più decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: « ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere » sono soppresse.

5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per l'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni sono dovute, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) lire 7 con potenza impegnata fino a 30 kW;

b) lire 10,5 con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3000 kW;

c) lire 4,5 con potenza impegnata oltre 3000 kW. »;

b) il comma 2 è abrogato.

6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5.

7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'Auto-

rità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'utente dell'impianto.

8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera *a*), le parole: « e sempreché non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica » sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

*a*) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

*b*) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

*c*) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza ».

10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: « affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio

statale e restano acquisite all'erario » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate direttamente ai comuni ».

11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

12. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

13. Al comma 149, lettera *d*), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) è abrogato.

14. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.

15. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000kW: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 11.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

16. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno;

b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: nel limite della variazione percentuale, sino alla fine dello stesso comma;

**11. 45.** Manzione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera a) primo periodo dopo le parole: finanziamento delle attività sopprimere la seguente: assistenziali.*

**11. 130.** La Commissione.

*Sostituire la lettera l) con la seguente:*

l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati a enti o casse al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;

2) assicurare la parità di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1;

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**11. 101.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: garantendo al contempo aggiungere le seguenti: la salvaguardia dei diritti degli iscritti ad enti e casse prima della data di entrata in vigore della presente legge.*

**11. 100.** Fantozzi, Piscitello.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di misure fiscali con finalità ecologiche secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostegno alle attività di rilevanza strategica per il Paese quali lo sviluppo di tecniche e di tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei processi produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione e il recupero dei centri urbani e del territorio;

b) progressivo trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro al consumo delle risorse naturali impiegate nei processi produttivi, allo scopo di incentivare la crescita di occupazione;

c) sviluppo delle migliori tecniche disponibili allo scopo di realizzare più elevati livelli di efficienza del sistema produttivo e di ridurre l'incidenza dei costi derivanti dall'acquisto di tali tecniche;

d) incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire progressivamente le fonti energetiche tradizionali più inquinanti;

e) riduzione del carico tributario gravante sulle imprese per gli oneri relativi agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

3. L'attuazione della delega di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**11. 02.** (Ex 10. 01) De Benetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 11. 03 DELLA COMMISSIONE.

*Al comma 1, all'alinea le parole: uno o più decreti legislativi diretti sono sostituite dalle parole: un decreto legislativo.*

**0. 11. 03. 10.** Contento, Pepe, Carlo Pace, Selva.

*Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: la gestione fino alla fine della lettera.*

**0. 11. 03. 9.** Contento, Pepe, Carlo Pace, Selva.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **0. 11. 03. 2.** Alessandro Rubino, Carlo Pace, Contento, Pepe, Leone, Conte, Vito.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **0. 11. 03. 8.** Contento, Carlo Pace, Pepe, Selva.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **0. 11. 03. 1.** Molgora, Cavaliere.

*Al comma 1, lettera b) eliminare le parole da esclusi fino alla fine.*

**0. 11. 03. 6.** Conte, Leone, Alessandro Rubino.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**0. 11. 03. 8.** Alessandro Rubino, Contento, Antonio Pepe, Leone, Conte.

*All'articolo 11-bis lettera e) aggiungere le seguenti parole: intervenendo anche in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di marchi o brevetti concessi in ambito europeo che comportino innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinino risparmio energetico.*

**0. 11. 03. 4.** Leone, Alessandro Rubino.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. L'applicazione della presente delega non deve comportare un aumento della pressione fiscale.*

**0. 11. 03. 5.** Alessandro Rubino, Carlo pace, Contento, Antonio Pepe, Leone Conte, Selva.

*Al comma 3 dopo le parole:* espressione del parere *aggiungere la parola* vincolanti e *dopo la parola:* Commissioni *aggiungere* permanenti.

**0. 11. 03. 7.** Conte, Leone, Alessandro Rubino.

*Al comma 3 eliminare il secondo periodo.*

**0. 11. 03. 3.** Conte, Leone, Alessandro Rubino.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine della introduzione di interventi con finalità ecologiche fissandone le priorità di intervento e con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

*a)* sviluppo di attività di rilevanza strategica per il Paese quale lo sviluppo di tecniche e tecnologie pulite, la gestione ambientale nell'ambito dei settori produttivi, la tutela dei beni culturali e ambientali, la manutenzione delle città e del territorio;

*b)* trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro, ai fini di incentivare l'occupazione, al consumo delle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo, esclusi i tributi di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*c)* sviluppo delle migliori tecniche disponibili, ai fini di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo nonché per la riduzione dell'incidenza degli alti costi di importazione di tali tecniche;

*d)* incentivazione di fonti energetiche rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia elettrica e del risparmio energetico, al fine di ridurre e sostituire nel lungo periodo le fonti energetiche tradizionali causa di inquinamento;

*e)* incentivi alle imprese per investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.

2. Dalla delega di cui al comma 1 non devono derivare aumento della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

**11. 03.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 5858 – sezione 19).**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858 che delega il Governo ad introdurre un doppio regime, alternativo, di tassazione degli immobili ai fini IRPEF, l'uno fondato su un'aliquota fissa del 19 per cento l'altro sull'inclusione del reddito immobiliare nel reddito complessivo;

visto che la tassazione con l'aliquota fissa del 19 per cento è limitata, relativamente agli immobili locati, alla parte di tali redditi che non eccede i tassi di rendimento fissati con il decreto ministeriale previsto dalla lettera *c*) del comma 1;

considerato che l'attuale disciplina (articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi) contiene una disposizione che ha lo scopo di consentire al locatore una forfetizzazione pari al 15 per cento, delle spese relative all'immobile, e la loro deduzione dal reddito imponibile;

ritenuto che tale previsione rappresenta un'equa considerazione degli oneri cui è soggetto il proprietario dell'immobile locato;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi dei fabbricati di cui alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), la regola contenuta nel comma 4-bis dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che prevede una riduzione del 15 per cento del reddito risultante dal canone di locazione qualora questo, considerando tale riduzione, sia superiore al reddito medio ordinario determinato attraverso l'applicazione delle tariffe d'estimo.

**9/5858/1.** Sanza, Volontè, Tassone.

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858, che delega il Governo ad introdurre un doppio regime, alternativo, di tassazione degli immobili IRPEF, l'uno fondato su un'aliquota fissa del 19 per cento, l'altro sull'inclusione del reddito immobiliare nel reddito complessivo;

considerata la necessità, unanimemente riconosciuta, di garantire l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge di riforma delle

locazioni abitative, al fine di un immediato e consistente sviluppo della contrattazione concertata tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati degli inquilini, in virtù della quale questi ultimi potranno pagare canoni di locazione controllati;

ritenuto che, in assenza di certezze per i proprietari di immobili circa il mantenimento delle agevolazioni anche a seguito dell'approvazione dei decreti legislativi previsti dalla delega di cui all'articolo 17, il decollo del canale non sarebbe assicurato;

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito del nuovo regime di tassazione dei redditi dei fabbricati di cui alla delega contenuta nell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta di registro, previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**9/5858/2.** Tassone, Volontè, Sanza.

La Camera,

esaminato l'articolo 17 dell'A.C. n. 5858, che prevede la revisione dei criteri di tassazione degli immobili in armonia con la prevista riforma del catasto;

considerato che la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita nel 1° gennaio 2000, ma che se ne prevede una posticipazione;

ritenuto che l'attuale riferimento all'epoca censuaria 1996-1997 per la determinazione delle tariffe d'estimo determina — ancor più se la data di decorrenza venisse prorogata — un eccessivo scostamento fra il momento di applicazione dei nuovi estimi e la situazione del mercato su cui si fonda;

impegna il Governo

a disporre che la revisione degli estimi catastali faccia riferimento a periodi meno

lontani nel tempo rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, da individuarsi in epoche censuarie non antecedenti a quella 2000-2001.

**9/5858/3.** Volontè, Tassone, Sanza.

La Camera,

premesso che

per effetto del comma 21 dell'articolo 55 della legge 449/97 il premio di fermo definitivo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, a partire dal 1° gennaio 1998, non concorre alla formazione del reddito mentre lo stesso premio percepito in epoca precedente viene considerato « sopravvenienza attiva » e fiscalmente assoggettato all'articolo 55 del T.U.I.R. e che ciò determina una disparità di trattamento fiscale penalizzante per quegli ex armatori che avendo già contribuito al raggiungimento della finalità del premio, rappresentata dalla riduzione dello sforzo di pesca, hanno cessato di fatto la loro attività ma sono costretti a continuare solo formalmente la loro attività di impresa in ottemperanza al T.U.I.R.;

considerato che l'A.C. 5858-A prevede all'articolo 2, comma 1, delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimediare, in sede di emanazione di tali decreti legislativi alla disparità in premessa evidenziata assoggettando al dettato del comma 21 dell'articolo 55 della legge 449/97 anche la riserva di premio per fermo definitivo di pesca percepito in data antecedente al 1° gennaio 1998 e accantonato in apposito fondo del passivo.

**9/5858/4.** Giacalone.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto che l'articolo 1, lettera b) prevede la restituzione delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in favore di tutti i contribuenti, con particolare riguardo alle famiglie numerose, a quelle monoreddito, a quelle con componenti affetti da *handicap* o con età superiore agli anni settanta, ed a quelle, infine, con figli a carico disoccupati, ignorando, però, che le famiglie a maggior rischio di povertà sono anche quelle con figli minori, dal momento che la nascita di un figlio comporta alla famiglia un aumento di costi del 30 per cento circa;

considerato che l'articolo 6, comma 6, lettera b), prevede una riduzione dell'IVA dal 10 per cento al 4 per cento per il rosmarino e la salvia solo se freschi di produzione, allorquando sarebbe stato più opportuno, nell'ambito di una vera politica sociale per la famiglia e nell'ottica di reali interventi strutturali a sostegno delle famiglie, prevedere una riduzione dell'imposizione fiscale sui prodotti di prima necessità per bambini, quali pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carni, latte in polvere e liquido per neonati;

tenuto conto della stretta correlazione tra rischio di povertà e calo delle nascite, nel senso che il primo influisce notevolmente sul tema della natalità;

valutato che, prima ancora che sostenere le famiglie in difficoltà, bisogna incentivare le coppie a far figli ovvero a « trasformarsi » in famiglie;

impegna il Governo

ad indirizzare il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione prioritariamente a favore delle regioni ove il tasso di natalità è in forte calo ovvero pari a zero, con il vincolo di destinazione per incentivi/agevolazioni delle nascite, nonché a prevedere una riduzione dell'IVA sui prodotti di prima necessità per bambini.

**9/5858/5.** Michielon, Paolo Colombo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5858, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,

impegna il Governo

ad attivarsi presso la commissione UE al fine di ottenere un trattamento agevolato in materia di IVA per le cessioni di automezzi adibiti ad interventi di emergenza sanitaria (ambulanze) a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché per le cessioni a titolo gratuito, effettuate da associazioni di cittadini allo scopo costituite, di strumentazioni diagnostiche e di cura in favore di strutture sanitarie pubbliche, nel quadro della programmazione sanitaria regionale.

**9/5858/6.** Agostini, Zani, Caccavari, Manzini, Lorenzetti, Solaroli, Turci, Bova, Signorino, Buffo.

La Camera,

esaminato l'articolo 13 dell'A.C. n. 5858 che sostituisce il comma 191 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e integra quanto disposto dal comma 192 del medesimo articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

ricordato che il descritto organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è particolarmente atteso dai principali responsabili delle organizzazioni del terzo settore che hanno più volte sollecitato l'esecutivo ad accelerare la tempistica prevista per le decisioni di competenza governativa;

ricordato che il descritto organismo di controllo si inserisce — di fatto — all'interno del complesso quadro normativo che regola composizioni e compiti degli organismi — peraltro variamente denominati — che svolgono funzioni di regolazione e di controllo di aree settoriali nonché

funzioni di indirizzo organizzativo e operativo e che alla luce del ricordato comma 192 così come integrato dal provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

nel disporre i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 13 a considerare attentamente — per analogia di funzioni — quanto già disposto — come normativa di carattere generale — dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1985 in particolare laddove si prescrive che « al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città (articolo 2 comma 3).

**9/5858/7.** Saonara.

La Camera,

visto il testo approvato in aula dell'articolo 11, comma 1, lettera l),

impegna il Governo

ad interpretare il n. 2 di tale articolo nel senso che siano salvaguardati i diritti degli iscritti ai fondi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**9/5858/8.** Fantozzi, Piscitello, Ostillio.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5858, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino della disciplina fiscale dei fondi pensioni di cui all'articolo 3, nei primi anni di avvio della riforma, aliquote particolarmente più basse di quelle applicate ai fondi comuni e al risparmio gestito per la tas-

sazione sui risultati di gestione dei fondi, eventualmente stabilendo, se necessario, un limite alla somma fiscalmente deducibile a fronte dei versamenti effettuati ai fondi stessi più basso di quello massimo indicato dal comma 2, lettera *a*), dello stesso articolo 3.

**9/5858/9.** Biasco, Benvenuto, Targetti, De Benetti, Brunale.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » non realizza quella riduzione del prelievo fiscale e parafiscale che grava sulle famiglie e sulle imprese, che appare indispensabile per avviare una ripresa degli investimenti, della produzione e dell'occupazione;

rilevato che l'eccesso di pressione fiscale e parafiscale deprime la domanda interna in quanto riduce il potere di acquisto dei consumatori e nello stesso tempo ostacola l'incremento dell'occupazione in quanto il cuneo fiscale e parafiscale gravante sulle imprese le induce ad investimenti a bassa intensità di lavoro oppure ad investimenti all'estero dove il costo del lavoro è più contenuto,

impegna il Governo

a rivedere completamente la propria politica fiscale e ad orientarla non al solo recupero del gettito ad ogni costo, ma a favorire lo sviluppo attraverso adeguate defiscalizzazioni e riduzioni degli oneri sociali.

**9/5858/10.** Tarditi, Rubino.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » contiene sei deleghe amplissime e

prive di adeguati criteri direttivi e quindi esautora il Parlamento dal potere di legiferare su materie assai ampie;

visto che tale prassi ricorrente adottata dal Governo attribuisce al medesimo compiti di natura legislativa tali da vulnerare i rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo,

impegna il Governo

a rivedere tale linea di comportamento restituendo al Parlamento le sue essenziali funzioni in campo legislativo, in particolare sulle materie che più toccano da vicino la vita dei cittadini.

**9/5858/11.** Berruti, Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » prevede una riduzione del prelievo fiscale sui redditi utilizzando il maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale;

rilevato che la predetta misura sarà insufficiente a ridurre in maniera significativa il pesantissimo prelievo sui redditi ed a dare un contributo alla ripresa della domanda interna,

impegna il Governo

ad utilizzare ai fini di una riduzione dell'imposizione fiscale, anche i risparmi derivanti dal calo del costo degli interessi sul debito pubblico nella misura in cui ciò sia compatibile con la realizzazione degli obiettivi di contenimento e riduzione del disavanzo pubblico e dell'indebitamento, il tutto al fine di dare un contributo alla ripresa del ciclo economico.

**9/5858/12.** Conte, Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che le misure introdotte dal disegno di legge « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » in materia di tassazione sulle imprese sono del tutto inadeguate a ridurre il prelievo complessivo fiscale e parafiscale che grava sulle aziende, nonché a scongiurare il preoccupante fenomeno della delocalizzazione degli investimenti,

impegna il Governo

a varare misure più incisive per incentivare fiscalmente nuovi investimenti produttivi e per ridurre l'insostenibile peso degli oneri sociali sulle aziende.

**9/5858/13.** Leone, Rubino Tarditi.

La Camera,

considerato che l'esigenza di raggiungere una reale autonomia impositiva delle regioni e degli enti locali deve essere coniugata con la semplificazione dei sistemi normativi e con una sostanziale invarianza della pressione fiscale complessiva;

rilevato che il provvedimento in esame attribuisce prevalentemente a regioni ed enti locali quote di tributi erariali, nonché addizionali varie non prefigurando un reale credibile disegno di autonomia impositiva e nello stesso tempo non garantisce i cittadini contribuenti da aumenti del prelievo complessivo,

impegna il Governo

a dettare norme dirette a garantire una reale autonomia impositiva e nel contempo a semplificare sostanzialmente la normativa e gli adempimenti fiscali posti a carico dei cittadini, nonché ad assicurare una graduale riduzione complessiva del prelievo fiscale sulle famiglie e sulle imprese.

**9/5858/14.** Rubino, Tarditi.

La Camera,

considerato che il prelievo fiscale complessivo gravante sulla casa è del tutto abnorme e tale da deprimere fortemente il mercato immobiliare e da ostacolare l'aspirazione dei cittadini ad acquisire la proprietà della casa in cui abitano;

rilevato che il provvedimento in esame prefigura anche attraverso un nuovo e contraddittorio intervento in materia catastale un ulteriore inasprimento dei gravami complessivi sugli immobili penalizzando così una larga fascia di cittadini che hanno acquisito la proprietà della casa a prezzo di pesanti sacrifici,

impegna il Governo

a rivedere la normativa fiscale in materia immobiliare escludendo, totalmente dall'imposizione fiscale, la prima casa di abitazione e riducendo il prelievo complessivo sul settore.

**9/5858/15.** Viale, Rubino.

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » pur prevedendo misure dirette ad incentivare fiscalmente la previdenza integrativa non fornisce un sostegno adeguato al decollo dei fondi pensione che rappresentano sia una forma di previdenza che si aggiunge a quella di natura pubblica, sia uno strumento finanziario importante per l'espansione del mercato azionario e delle possibilità di finanziamento per le imprese,

impegna il Governo

a compiere passi più incisivi per incentivare la previdenza integrativa e per il decollo dei fondi pensione al fine di creare un mercato finanziario adeguato alle dimensioni economiche ed industriali del paese.

**9/5858/16.** Armosino, Rubino.

La Camera,

impegna il Governo

a far confluire le risorse derivanti dall'eventuale minore spesa sostenuta dallo Stato in conseguenza della rinegoziazione di cui all'articolo 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati), nel « fondo nazionale » di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431.

**9/5858/17.** Pistone, De Benetti, De Cesaris, Galdelli, Zagatti, Casinelli.

La Camera,

premesso:

che nella delega al collegato fiscale, all'articolo 17, non si fa riferimento alla riduzione delle aliquote sugli atti di trasferimento degli immobili, ivi compreso la prima casa;

che portare i valori di estimo e le rendite catastali verso quelli di mercato quintuplicherà, in media, la base imponibile, mentre le aliquote relative all'IVA e, soprattutto, all'imposta di registro, resteranno ferme;

che, di fatto, il trasferimento di immobili, in particolare la prima casa, diventerà impraticabile per le fasce di reddito più basse;

impegna il Governo

ad inserire nei provvedimenti sui decreti delegati, misure sull'imposizione sui trasferimenti sia in termini di aliquote che di imponibili, in modo da non penalizzare il settore abitativo e le famiglie che intendono, con i propri risparmi, comperare la prima casa, nonché favorire lo sviluppo della mobilità abitativa.

**9/5858/18.** Testa, Monaco, Piscitello, Orlando, Danieli.